TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 110

Applicazione dell'imposta sul valore locativo in luogo dell'imposta di famiglia

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008 · versione 123

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-110-applicazione-dell-imposta-sul-valore-locativo-in-luogo-dell-imposta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it